



Udine, 22 novembre 2017

Oggetto: la formazione continua prevista dai CCNL metalmeccanica recentemente rinnovati.

Circolare numero 025/2017

In sintesi.

I contratti di lavoro delle Aziende metalmeccaniche sia delle PMI che di Confindustria, entrambi sottoscritti di recente, hanno introdotto l'obbligo della formazione continua.

Dopo le grandi innovazioni portate nella produzione dalla meccanizzazione a vapore, dalle catene di montaggio fordiste e dall'ingresso prepotente dell'automazione elettronica si sta vivendo ora una fase di mutazione verso la completa automazione e interconnessione dei processi produttivi (industria 4.0) spinta anche dalla necessità di dotarsi di tecnologie avanzate e personale altamente specializzato che consentano di rendere conveniente il "reshoring" (ovvero il rientro della produzione prima delocalizzata in Asia o nell'est Europa).

Sulla base di questi presupposti i CCNL della Metalmeccanica hanno previsto per ogni lavoratore un diritto/dovere soggettivo di formarsi all'uso delle nuove tecnologie.

Approfondimento:

I CCNL della Metalmeccanica industria prevedono che i lavoratori frequentino dei corsi di formazione di 24 ore in un triennio volti a far acquisire le competenze professionali rese necessarie dall'introduzione di nuove tecnologie, processi produttivi e innovazioni informatiche e digitali.

In realtà le imprese già ora impartiscono la necessaria formazione in ogni settore aziendale spinte da obblighi normativi (vedi D.lgs.81/2008) e/o dalla necessità di migliorare nel continuo l'efficienza aziendale con l'introduzione di sempre nuovi strumenti tecnologici e software, attingendo non di rado alla formazione finanziata dei fondi di formazione interprofessionali.

Posto che in realtà l'obbligo viene già assolto dalle aziende, la previsione contrattuale potrebbe risolversi solamente nella documentazione e formalizzazione della formazione normalmente impartita al proprio personale; avuto presente però che non si tratta di un mero adempimento formale ma di una iniziativa strutturata che deve essere impostata e monitorata per singolo dipendente nell'arco dell'intero triennio.

I corsi per la formazione continua non possono sostituire i corsi di formazione per la sicurezza D.lgs.81/2008, possono ad essa aggiungersi quando si tratta di formazione su nuove macchine introdotte per l'adeguamento alla normativa per la sicurezza.

I contratti su citati coinvolgono nel percorso formativo i fondi di formazione di categoria i quali possono svolgere una funzione di coordinamento dei progetti aziendali sia a livello territoriale che di settore organizzando i corsi e somministrando la formazione per il tramite degli enti di formazione presenti sul territorio; i fondi di formazione per l'industria metalmeccanica sono:

FONDIMPRESA: (riferimento per Assindustria Ud, dott.ssa Pividori): <http://www.fondimpresa.it/>

FAPI: (riferimento per API Ud, dott.ssa De Faccio) sito: <http://www.fondopmi.com/>



La corretta gestione della formazione continua richiede l'impostazione di uno specifico percorso aziendale che preveda:

- la definizione degli obiettivi formativi che l'azienda vuole raggiungere in un orizzonte di 3 anni, stilando un progetto formativo nel quale siano individuate le abilità che si vogliono fare acquisire al singolo lavoratore;
- l'individuazione del formatore, interno o esterno all'azienda, che, dotato di riconosciuta competenza, possa impartire e certificare l'avvenuta formazione alla specifica persona;
- la valutazione se curare o meno la formazione in azienda con formatori interni o esterni (il costo per l'azienda in questo caso sarà costituito dal costo delle 24 ore di corso e dal costo del docente-formatore);
o in alternativa:
 - se gestirla all'interno di programmi aziendali/territoriali o di settore promossi da enti di formazione professionale che devono essere riconosciuti dal Ministero o accreditati dalla regione o da istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore (l'onere in tal caso è costituito dal costo delle 24 ore e dalla docenza somministrata dall'Ente di formazione);
 - se gestirla all'interno di un percorso demandato ai fondi di formazione di categoria (Fondimpresa-FAPI) che possono curare un pacchetto formativo erogato per il tramite degli Enti di formazione professionale accreditati, utilizzando i contributi (0,30%) che mensilmente vengono versati a tali fondi. (in tal caso l'onere aziendale è costituito dal costo delle 24 ore mentre la docenza viene rimborsata dal fondo di formazione - le aziende Aderenti all'ente bilaterale della metalmeccanica EBM che organizzano i corsi in coordinamento con il FAPI possono altresì beneficiare di un contributo sino ad 1/3 del monte ore previsto;
 - se gestirla con un percorso demandato ad altri fondi interprofessionali di formazione NON di categoria che operano con le stesse modalità di cui al punto precedente e finanziano la formazione in base alle quote versate al fondo (l'onere quindi è costituito dal costo delle 24 ore mentre la docenza resta a carico del fondo di formazione - per un elenco dei fondi di formazione vedasi:
[http://www.anpal.gov.it/Aziende/Fondo Interprofessionali/Pagine/default.aspx](http://www.anpal.gov.it/Aziende/Fondo_Interprofessionali/Pagine/default.aspx))
- la predisposizione degli eventi formativi in date e orari calendarizzati con articolazioni pluri-mensili che consentano a ciascun lavoratore di completare la formazione nei 3 anni senza pregiudicare la produzione. A tal fine è anche previsto il limite del 3% della forza lavoro che contemporaneamente può assentarsi per frequentare i corsi di formazione (nulla osta a che la formazione possa essere impartita anche ad ore)
- la tenuta di un'evidenza dei lavoratori cui è stata impartita la formazione monitorando il percorso su tre anni tenendo conto dei nuovi assunti.



Ai lavoratori che non sono stati coinvolti in percorsi formativi entro il 2° anno del triennio e per i quali non è nemmeno programmato un coinvolgimento entro il 3° saranno riconosciute 24 ore procapite (detratte quelle eventualmente già utilizzate) per partecipare a corsi di formazione da lui scelti finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali (linguistiche, tecniche o gestionali) da impiegare nel contesto lavorativo dell'azienda,(è previsto che delle 24 ore solo 16 restano a carico dell'azienda come costo).

Il lavoratore deve darne comunicazione all'azienda 10 gg prima dell'inizio dell'attività formativa) formazione).Anche in questo caso l'Azienda può indicare i contenuti della formazione lasciando al lavoratore la facoltà di individuare l'Ente di formazione oppure può rimettere tutto alla decisione del lavoratore: contenuto della formazione ed Ente di formazione, (in questo caso l'onere per l'azienda è costituito da 16 ore per la formazione ovunque ricevuta e da 300€ -nel triennio- a copertura dei costi della formazione sostenuti dal lavoratore);

La formazione costituisce un diritto soggettivo del lavoratore per cui nel caso la formazione non gli sia stata impartita perché non programmata o perché il rapporto di lavoro termina prima della scadenza del triennio; resta da capire se non sia lui dovuto un risarcimento (100,00€ per ogni gruppo di 8 non utilizzato per la formazione?).

Va evitato per quanto sopra di cumulare tutte le 24 ore nel terzo anno in mancanza di una previa programmazione.

Per l'industria maggiore la scadenza per impartire la formazione del primo anno è fissata al 31.12.2017, per l'industria PMI la scadenza è fissata al 31ottobre 2018; la formazione può essere programmata e cumulata con le ore di formazione del secondo anno. Le ore non fruite non sono cumulabili o riportabili al triennio successivo

Sulle modalità di effettuazione della formazione viene data informazione alle RSU aziendali ove esistenti.

Si ricorda che anche altri contratti di lavoro prevedono la facoltà (e non l'obbligo) di impartire la formazione sia su richiesta del lavoratore che per iniziativa aziendale con una gestione che richiede comunque un percorso analogo a quello su specificato.

Si comunica infine che lo Studio ha predisposto il giustificativo "FM" per indicare sul "cartellino presenze" le ore di formazione continua prevista dai CCNL dell'industria metalmeccanica.